

REGOLAMENTO per la RACCOLTA FUNGHI EPIGEI (L.R. 24/2007) e s.m.i.

Art. 1 Titolo per la raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai possessori del previsto titolo avente validità sull'intero territorio regionale.

Il titolo è strettamente personale ed ha validità per l'anno solare in corso.

Ai fini della validità del titolo per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità.

Sono altresì previsti titoli giornalieri e titoli settimanali.

La ricevuta del versamento delle somme stabilite dalla Giunta Regionale, costituisce titolo alla raccolta.

L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n° **1026197820** intestato all'Unione Montana Alta Val Tanaro.

La ricevuta del versamento dovrà riportare le generalità, il luogo e data di nascita e residenza del raccoglitore e come causale del versamento l'indicazione: "Titolo per la raccolta funghi".

La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il Titolo non consente comunque la raccolta dei funghi nei luoghi, modalità e tempi in cui essa è vietata ai sensi del successivo art.2.

I minori di anni 14, possono effettuare la raccolta gratuitamente purchè accompagnati (nel numero massimo di due) da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Art. 2 Modalità di Raccolta e Divieti

- la raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di 3 (tre) chilogrammi complessivi;
- è vietata la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso;
- la raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti;
- i funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica;
- è vietato usare, nella raccolta dei funghi epigei spontanei, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale;
- sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso;

La raccolta dei funghi epigei è vietata:

- nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, (fatte salve le deroghe previste dal successivo art. 3);
- nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, (fatte salve le deroghe previste dal successivo art. 3);

- nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso del titolo previsto all'art. 1;
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico o scientifico, qualora individuate dalla regione o dagli EE.LL.;
- dal tramonto alla levata del sole;
- nei terreni sui quali sia vietato l'accesso, ai sensi dell'art. 841 del Codice civile (fondi chiusi);
- nei terreni di cui al successivo art. 4 del presente Regolamento.

Art. 3 Deroghe ai proprietari dei fondi

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado¹ possono esercitare la raccolta di funghi epigei spontanei limitatamente ai propri fondi, anche sprovvisti del titolo di cui all'Art. 1 ed in quantitativi superiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti a rispettare tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 Disposizioni per i proprietari dei fondi

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo, nonché gli aventi titolo su di esso, qualora intendano riservare la raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco nel proprio appezzamento - ai sensi degli artt. 820-821 del Codice civile - possono apporre cartelli recanti la dicitura "Proprietà privata. Raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli artt. 820-821 C.C.", posti ad un'altezza da terra non superiore a 3 m. e non inferiore a 1,5 m. e posti ad una distanza tale che da ogni cartello risultino visibili i due contigui.

Il proprietario, affittuario, coltivatore del fondo possono inoltre vietare l'accesso nei propri appezzamenti, ai sensi dell'art. 841 del C.C. per garantirsi maggiormente nei confronti degli estranei.

Art. 5 Vigilanza e sanzioni

Per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni riguardanti l'osservazione del presente regolamento si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della L.R. 24/2007

Art. 6 Disposizioni finali

Al di fuori del territorio di competenza di questa Unione Montana, l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei, sarà soggetta a quanto previsto dai regolamenti applicativi adottati dai rispettivi enti competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 23.08.1993, n. 352 e L.R. 17.12.2007, n. 24) e s.m. i

¹ Ai sensi del Codice Civile (artt. dal 74 al 78) sono considerati parenti di primo grado genitori e figli ed affini di primo grado suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.